



CAMERA DI COMMERCIO
AREZZO-SIENA

OGGETTO: Cancellazione d'ufficio dal Registro Imprese degli indirizzi di Posta Elettronica Certificata (PEC) non attivi – Art. 37 D.L. 16.07.2020 n. 76, conv. in Legge 11.9.2020 n. 120 – sede di Arezzo e sede di Siena.

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

AVV. MARCO RANDELLINI

- Visto l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001 n.165, ai sensi del quale ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;
- Richiamata la deliberazione della Giunta camerale n. 3/2026, adottata nella seduta del 19.01.2026, con la quale sono state definite le Aree Dirigenziali dell'Ente con relativa assegnazione delle posizioni dirigenziali;
- Vista la Delibera di Giunta camerale n. 5 del 19.01.2026 con la quale è stato nominato Conservatore del Registro Imprese della Camera di Commercio Arezzo – Siena l'Avv. Marco Randellini, con decorrenza 23.01.2026;
- Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 256 del 22.12.2025 con la quale sono stati prorogati per l'anno 2026 gli incarichi di Elevata Qualificazione della Camera di Commercio di Arezzo -Siena;
- Vista la Legge del 29.12.1993 n. 580 s.m.i., recante “Riordinamento delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura” e, in particolare l'art.8;
- Visto il D.P.R. 7.12.1995, n. 581 s.m.i., recante “Regolamento di attuazione dell'art. 8 della Legge 29.12.1993, n. 580, in materia di istituzione del Registro delle Imprese di cui all'art. 2188 del c.c.;
- Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;
- Vista la Direttiva del Ministero dello Sviluppo Economico d'intesa con il Ministero di Giustizia del 27 aprile 2015, registrata dalla Corte dei Conti il 13 luglio 2015, secondo cui gli indirizzi P.E.C. pubblicati nel Registro delle Imprese devono essere di esclusiva titolarità delle imprese attivi e non revocati;
- Considerato che l'indirizzo PEC iscritto nel Registro delle Imprese ha caratteri di ufficialità nei rapporti con i terzi e che lo stesso confluendo nel portale INI-PEC diviene il sistema di collegamento preferenziale o esclusivo della Pubblica Amministrazione, compresa l'Autorità Giudiziaria e l'Amministrazione Finanziaria;
- Visto il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e successive modifiche e integrazioni;
- Atteso che l'art. 37 in commento, per un opportuno coordinamento con il codice dell'amministrazione digitale e con la disciplina europea, ha sostituito il riferimento all'indirizzo PEC con quello relativo al “Domicilio Digitale”;



- Visti gli artt. 16 commi 6 e 6-bis, D.L. n. 185/2008 e 5, comma 2, D.L. n. 179/2022 e s.m.i. che impongono, rispettivamente alle società e alle imprese individuali, di iscriversi nel Registro delle Imprese il loro Domicilio Digitale (già indirizzo di posta elettronica certificata o PEC);
- Visto in particolare l'art. 16, comma 6 ter del D.L. 185/2008 in base al quale “il Conservatore del Registro Imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede alla società di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia stata opposizione da parte della stessa società, procede con propria determina alla cancellazione dell'indirizzo dal registro delle imprese ed avvia contestualmente la procedura di cui al comma 6-bis. Contro il provvedimento del Conservatore è ammesso reclamo al Giudice del Registro di cui all'art. 2189 del codice civile”;
- Richiamata per le imprese individuali l'analogia disposizione contenuta nel comma 2 dell'art. 5 del D.L. 179/2012, in base alla quale “il Conservatore dell'ufficio del Registro delle Imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede all'imprenditore di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte dello stesso imprenditore, procede con propria determina alla cancellazione dell'indirizzo dal Registro delle Imprese. Contro il provvedimento del Conservatore è ammesso reclamo al Giudice del Registro di cui all'art. 2189 del codice civile”;
- Visti gli elenchi allegati “Allegato A” aggiornato per la provincia di Arezzo e “Allegato B” aggiornato per la provincia di Siena, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, estratti per il tramite della procedura “Cruscotto Qualità” (CROP) trascorso il termine di pubblicazione all'Albo Camerale on line e relativi ad imprese individuali e societarie, per le quali sono riscontrabili indirizzi PEC (domicili digitali), ad oggi, revocati/inattivi;
- Atteso che con Determinazione del Conservatore R.I. n. 28 del 24.02.2026, pubblicata all'Albo Camerale on line dal 24.02.2026 al 26.03.2026 e, in modo permanente, nell'apposita sezione del “Registro Imprese” del sito camerale istituzionale, è stato avviato il procedimento di cancellazione d'ufficio degli indirizzi PEC (domicili digitali) “irregolari/inattivi”;
- Considerato che è già decorso ampiamente il termine di 30 giorni, assegnato alle imprese di cui agli elementi estratti, per procedere alla regolarizzazione della posizione comunicando al R.I. un nuovo domicilio digitale, o riattivando quello scaduto;
- Ritenuto che la presente determinazione non debba produrre i suoi effetti nei confronti di quelle imprese di cui agli Allegati A) e B) aggiornati, che, a seguito di verifica con modalità automatizzata, risultino avere ripristinato o riattivato, prima dell'adozione del provvedimento di cui sopra, i propri domicili digitali (Caselle PEC);



- Ritenuto opportuno provvedere in merito;
- Vista e condivisa l'istruttoria del Responsabile del Procedimento Dott.ssa Elena Monnecchi;

D E T E R M I N A

1. di disporre, ai sensi dell'art. 37 del D.L. 16.07.2020, la cancellazione d'ufficio degli indirizzi di Posta Elettronica Certificata (Domicili Digitali) revocati/inattivi, relativi alle imprese di cui agli elenchi Allegato A) aggiornato per la provincia di Arezzo e Allegato B) aggiornato per la provincia di Siena, che costituiscono parte integrante della presente determinazione, ad eccezione degli indirizzi PEC che risultano "medio tempore" ripristinati o riattivati;
2. di pubblicare il presente atto all'Albo camerale on line e, in modo permanente, nella sezione "Registro Imprese" – "Avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio degli indirizzi PEC irregolari relativi ad imprese" - del sito istituzionale.

Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso al Giudice del Registro Imprese, ai sensi dell'art. 2189 ultimo comma del codice civile.

Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Elena Monnecchi

Il Conservatore Registro Imprese

Avv. Marco Randellini

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20,21,22,23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005 e s.m.i.)